

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO
E URBINO

Oggetto: **Convenzione con la società Zaffiro Centrosud s.r.l. per l'erogazione di prestazioni psichiatriche presso la Comunità Protetta per la Salute Mentale "Palazzo Tommasi Amatori" di San Lorenzo in Campo (PU), per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale. Anno 2026.**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f.;

VISTE le attestazioni dei Dirigenti/Responsabili dell'UOC Direzione Amm.va Territoriale, della UOC Controllo di Gestione e della UOC Contabilità, Bilancio e Finanza in riferimento alla spesa contenute nel "visto contabile" e nella "nota allegata" (quest'ultima, solo in presenza di "attestazione di altro Dirigente");

DETERMINA

1. Di prendere atto della DGRM 1450 del 30/09/2024 e della circolare del Dipartimento Salute della Regione Marche, acquisita al prot. 0162275|12/12/2025|AST-PU|AAGG|A, avente ad oggetto la proroga del termine per la presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie pubbliche e private, con la quale è stato stabilito che il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali al SUAP/comune competente, secondo quanto previsto dai manuali di autorizzazione è prorogato al 31/12/2026;
2. di approvare, in attesa della conclusione delle procedure di accreditamento, lo schema di convenzione, allegato alla presente, tra AST Pesaro Urbino e la società Zaffiro Centrosud s.r.l. con sede a Milano in via Gabba, 3 – CF/PIVA 02577420306, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale presso Comunità Protetta per la Salute Mentale "Palazzo Tommasi Amatori" (cod. tipologia SRP3 – cod. ORPS 604434) situata in San Lorenzo in Campo (PU) in via Mario Tiberini n. 28, per i posti letto sottoelencati, per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026:

denominazione e sede struttura	codice ORPS	livello assistenziale	posti letto convenzionati	valore economico complessivo anno 2026 AST PESARO URBINO
--------------------------------	-------------	-----------------------	---------------------------	--



Palazzo Tommasi Amatori	604434	SRP 3	n. 35	€ 70.542,00
----------------------------	--------	-------	-------	-------------

3. Di dare atto che la suddetta convenzione ha carattere di accordo quadro con valenza per tutte le AST della Regione Marche eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta con apposito atto dall'AST competente;
4. Di definire per l'anno 2026, quale costo complessivo degli utenti in carico al DSM dell'AST PU attualmente inseriti presso le strutture in convenzione di cui al punto 2), l'importo pari a € 70.542,00, bolli inclusi;
5. di nominare Responsabili:
 - per il controllo e verifica tecnico-sanitaria, la Dr.ssa Maria Elena Ridolfi – Direttore DSM dell'AST Pesaro Urbino;
 - per la parte amministrativa, il Dott. Claudio Montalbini, Direttore UOC Direzione Amm.va Territoriale;
6. dare atto altresì che le convenzioni in oggetto saranno adeguate o se necessario ricontrattate qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni nazionali e/o regionali di modifica rispetto a quanto previsto nelle stesse;
7. di dare atto che, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo *on line* aziendale;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per le valutazioni di competenza ex art.3-ter del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale
(Dott. Alberto Carelli)

per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Matteo Biraschi)

Il Direttore Sanitario pro-tempore
(Dr. Edoardo Berselli)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO



UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

Normativa di riferimento:

- **DGRM N. 1331 del 25.11.2014** : "Accordo tariffe assistenza residenziale e semi-residenziale tra Regione Marche ed Enti gestori modifica della DGR 1011/2013";
- **L. R. n. 21 del 30.9.2016**: "Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei serv. sanitari, socio-sanitari e sociali pubb. e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati";
- **L. R. 14 marzo 2017 n. 7** – "Modifiche della L.R. 30 settembre 2016, n 21";
- **DGRM n. 1588 del 28/12/2017**: "Proroga della DGRM 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013";
- **DGRM 47 del 22/01/2018** ad oggetto: "Art. 13, comma I della L.R. 7/2017 – adozione della disciplina transitoria dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private - DGR n. 2200/2000 e s.m.i., DGR n. 1889/2001 e s.m.i. e Regolamento Reg.le 8 marzo 2004 n. 1";
- **REGOLAMENTO REGIONALE 01 febbraio 2018, n. 1**: "Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati";
- **DGRM 1539 del 06/12/2019**: "Residenzialità e Semi-residenzialità territoriale. Sviluppo operativo regionale di integrazione dell'Offerta".
- **D.G.R.M. n. 1572 del 16/12/2019** "Legge regionale n. 21/2016, e ss.mm.ii, Capo III, Art. 16 - Manuale di Accreditamento per le strutture sanitarie e socio - sanitarie previste all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e comma 2".
- **D.G.R.M. n. 937 del 20/07/2020** "LR n. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b) - Manuale Autorizzazione Strutture sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti generali e Requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni)";
- **D.G.R.M. 20/07/2020 n. 940** "L.R. n. 21/2016, art. 3, comma 1, lettera b) – requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e disciplina dei procedimenti relativi alle "Strutture Sociali";
- **D.G.R.M. n. 1194 del 03/08/2020** "Art. 3, comma 1, lettera b) della L.R. n. 21 del 2016: Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 e disposizioni relative all'adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione; integrazione delle DDGR n. 1571/2019, n. 1573/19, n. 1669/2019, n. 937/2020 e n. 938/2020";
- **D.G.R.M. n. 1411 del 30/09/2023** "L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022";
- **DGRM n. 662 del 29 aprile 2024** – "Art. 2 comma 2 D.Lgs. 171/2016 – art. 26 L.R. n. 19/2022. Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino ed approvazione schema di contratto";
- **DGRM n. 1450 del 30 settembre 2024**: "L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1411/2023";
- **Regione Marche Servizio Salute** prot. 0162275|12/12/2025|AST-PU|AAGG|A: "DGR 1450/2023 - Proroga del termine per la presentazione della richiesta di Autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, pubbliche e private";
- **DGR n. 1928 del 30/12/2025**: "L.R. n. 19 del 08/08/2022 - Autorizzazione agli Enti del Servizio Sanitario Regionale alla redazione del Bilancio Preventivo Economico 2026 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2026-2028";

Si richiamano le seguenti determinazioni:

- **Det. del Direttore Generale AST Pesaro Urbino n. 581 del 6 maggio 2024**: "Presenza d'atto DGRM n. 662



del 29 aprile 2024 e insediamento del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino – Dott. Alberto Carelli”;

- **Det. del Direttore Generale AST Pesaro Urbino n. 1229 dell'1/10/2025:** “Determina DG n. 502/2024 - “Nomina Direttore Sanitario Facente Funzioni” - “determina DG n. 805/2025 - Proroga”;
- **Det. del Direttore Generale AST Pesaro Urbino n. 1008 dell'8/08/2025:** “Convenzione con la società Zaffiro Centrosud s.r.l. per l'erogazione di prestazioni psichiatriche presso la Comunità Protetta per la Salute Mentale “Palazzo Tommasi Amatori” di San Lorenzo in Campo (PU), per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale. Anno 2025”;
- **Det. del Direttore Generale AST Pesaro Urbino n. 103 del 30/01/2026:** “Bilancio economico preventivo per l'anno 2026. Budget anno 2026. Bilancio di previsione pluriennale 2026-2028. Approvazione”;

Motivazione

Nell'ambito della normativa nazionale e regionale sopra richiamata il problema del disagio psichico è stato affrontato in molti e diversificati modi che trovano ragione e fondamento nel Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) definito da parte dei competenti sanitari del Dipartimento di Salute Mentale con riferimento a ciascun paziente in carico.

Tale progetto individua, in relazione alle potenzialità dell'assistito, gli obiettivi da raggiungere e le relative modalità, avvalendosi alternativamente di professionalità e risorse proprie dell'Azienda, ovvero della collaborazione di altri enti all'uopo accreditati, sia presso residenzialità sanitarie, sia presso residenzialità ad integrazione socio-sanitaria, attraverso gli interventi ritenuti necessari alla persona assistita che si sostanziano nel progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (PTRP), specificamente definito ed elaborato dall'equipe della struttura residenziale, in coerenza con il Piano di trattamento individuale (PTI), in accordo con il DSM inviante.

Per quanto concerne la partecipazione o compartecipazione sanitaria agli oneri relativi agli interventi praticati presso le varie residenzialità, si è tenuto conto dell'incidenza sanitaria di ogni singolo intervento, considerata sulla base del fabbisogno assistenziale individuale da parte sanitario competente alla presa in carico dell'assistito.

Più recentemente, la Giunta Regionale intervenendo, tra l'altro, in materia di salute mentale, ha dettato disposizioni con riferimento agli standard assistenziali e al sistema tariffario complessivo e alla compartecipazione sanitaria con la DGRM 1011/2013, la DGRM 1195/2013, la DGRM 1331/14, la DGRM 1626/2017 e la DGRM 937/2020.

In particolare, con la DGRM 1331/2014, così come prorogata con la DGRM n. 1588 del 28/12/2017, la Regione Marche ha stabilito un quadro organico ed omogeneo per la definizione delle tariffe e della compartecipazione dell'utenza in riferimento alle tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali nell'ambito delle Aree Anziani, Disabili e Salute Mentale, correlate agli standard assistenziali da garantire.

Con L.R. n. 21 del 2016 e il successivo Regolamento Regionale del 1 febbraio 2018, la Regione Marche ha provveduto ad un aggiornamento dei criteri di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie, al fine di uniformare le due procedure e di definire in maniera appropriata le strutture socio sanitarie che non avevano una collocazione ben precisa all'interno del SSR.



Da ultimo la Regione Marche, ai sensi della DGR 1450/2024, con circolare del Dipartimento Salute della Regione Marche prot. 0162275|12/12/2025|AST-PU|AAGG|A, ha prorogato fino al 31/12/2026 il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei vecchi manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002. Nella medesima nota si stabilisce inoltre che *«per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie private che vogliano sottoscrivere un accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, è obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione all'esercizio allegando l'eventuale cronoprogramma di adeguamento per l'adempimento degli eventuali requisiti non presenti, secondo le tempistiche dettate dagli stessi manuali. Nelle more del rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio e del successivo Accreditamento istituzionale, resta valido l'Accreditamento istituzionale in essere»*.

Il 31/12/2025 è giunto a scadenza il rapporto convenzionale tra l'AST PU e la società Zaffiro Centrosud s.r.l., con sede a Milano in via Gabba, 3 – CF/PIVA 02577420306, gestore della Comunità Protetta per la Salute Mentale "Palazzo Tommasi Amatori", situata in San Lorenzo in Campo (PU) in via Mario Tiberini n. 28, di cui alla determina n. n. 1008 dell'8/08/2025 AST PU e per il modulo di seguito sintetizzato:

denominazione struttura	codice ORPS	livello assistenziale DGRM 1331/2014	posti letto convenzionati
Palazzo Tommasi Amatori	604434	SRP3	n. 35

Si evidenzia che la Comunità Protetta per la Salute Mentale "Palazzo Tommasi Amatori" ha ottenuto l'accreditamento istituzionale valido ai sensi della L.R. n 21/2016, con Decreto n. 99 del 26/03/2019 per n. 35 posti letto (cod. tipologia SRP3 – cod. ORPS 604434), ed è stata autorizzata dal comune di San Lorenzo in Campo con provvedimento n. 1/2020 del 26/02/2020.

Con nota acquisita agli atti prot. n. 0111908|23/12/2024|AST-PU|PROAV1|A, la società Zaffiro Centrosud s.r.l. trasmetteva la seguente istanza presentata al SUAP Associato Pergola-San Lorenzo in Campo:

- PRATICA SUAP /346/2024 relativa alla istanza presentata il 20/12/2024 per il nucleo di 35 posti letto di Comunità Protetta per la Salute Mentale in regime residenziale "Palazzo Tommasi Amatori" tipologia SRP3 autorizzazione all'esercizio riferimento ORPS 604434.

Il Direttore DSM AST Pesaro Urbino, con nota acquisita agli atti con Id: 3468672|20/03/2026|GPCSACSP ha comunicato che è stata effettuata la ricognizione di tutti gli inserimenti degli utenti in carico al Dipartimento di Salute Mentale già in atto alla data del 31/12/2025. Tra gli altri sono stati rivalutati e confermati per il periodo dall'1.01.2026 al 31.12.2026, al fine di garantirne la continuità assistenziale, i progetti riabilitativi



individualizzati degli utenti inseriti nella Comunità Protetta per la Salute Mentale "Palazzo Tommasi Amatori", situata in San Lorenzo in Campo (PU) in via Mario Tiberini n. 28 (cod. tipologia SRP3 – cod. ORPS 604434).

Si evidenzia che in merito alle tariffe dei singoli inserimenti in convenzione, si applicano quelle previste dalla DGRM 1331/2014, in relazione al livello assistenziale garantito, per un valore economico complessivo per l'anno 2026 come di seguito riassunto:

<i>Denominazione Struttura codice ORPS</i>	<i>LEA Reg. Regionale N.1/2018</i>	<i>Posti letto convenzionati AST PU</i>	<i>Quota SSR giornaliera DGRM 1331/2014</i>	<i>valore economico complessivo anno 2026 AST PU</i>
Palazzo Tommasi Amatori (604434)	SRP3	35	€ 64,40	€ 70.542,00

Per quanto sopra, si ritiene di dover procedere alla stipula dell'accordo contrattuale in parola concernente l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale, salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali, che troveranno automatica applicazione. Tale accordo ha carattere di convenzione quadro con valenza per tutte le AST regionali eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta con apposito atto dall'AST competente.

La modalità di utilizzo dei posti letto disponibili da parte delle AST deve essere concordata preventivamente con il Direttore DSM dell'AST Pesaro Urbino, individuato come responsabile degli inserimenti.

Esito dell'istruttoria

Per tutto quanto sopra premesso, si sottopone al Direttore Generale il seguente schema di determina:

1. Di prendere atto della DGRM 1450 del 30/09/2024 e della circolare del Dipartimento Salute della Regione Marche, acquisita al prot. 0162275|12/12/2025|AST-PU|AAGG|A, avente ad oggetto la proroga del termine per la presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie pubbliche e private, con la quale è stato stabilito che il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali al SUAP/comune competente, secondo quanto previsto dai manuali di autorizzazione è prorogato al 31/12/2026;
2. di approvare, in attesa della conclusione delle procedure di accreditamento, lo schema di convenzione, allegato alla presente, tra AST Pesaro Urbino e la società Zaffiro Centrosud s.r.l. con sede a Milano in via Gabba, 3 – CF/PIVA 02577420306, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale presso Comunità Protetta per la Salute Mentale "Palazzo Tommasi Amatori" (cod. tipologia SRP3 – cod. ORPS 604434) situata in San Lorenzo in Campo (PU) in via Mario Tiberini n. 28, per i posti letto sottoelencati, per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026:

denominazione e sede struttura	codice ORPS	livello assistenziale	posti letto convenzionati	valore economico complessivo anno 2026 AST PESARO URBINO
---	--------------------	----------------------------------	--------------------------------------	---



Palazzo Tommasi Amatori	604434	SRP 3	n. 35	€ 70.542,00
----------------------------	--------	-------	-------	-------------

3. Di dare atto che la suddetta convenzione ha carattere di accordo quadro con valenza per tutte le AST della Regione Marche eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta con apposito atto dall'AST competente;
4. Di definire per l'anno 2026, quale costo complessivo degli utenti in carico al DSM dell'AST PU attualmente inseriti presso le strutture in convenzione di cui al punto 2), l'importo pari a € 70.542,00, bolli inclusi;
5. di nominare Responsabili:
 - per il controllo e verifica tecnico-sanitaria, la Dr.ssa Maria Elena Ridolfi – Direttore DSM dell'AST Pesaro Urbino;
 - per la parte amministrativa, il Dott. Claudio Montalbini, Direttore UOC Direzione Amm.va Territoriale;
6. dare atto altresì che le convenzioni in oggetto saranno adeguate o se necessario ricontrattate qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni nazionali e/o regionali di modifica rispetto a quanto previsto nelle stesse;
7. di dare atto che, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo *on line* aziendale;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per le valutazioni di competenza ex art.3-ter del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.

Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto e l'avvenuta verifica circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6-*bis* della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Si richiede la pubblicazione all'Albo *on line*:

[X] INTEGRALE

Il Responsabile del procedimento

(Dott. Massimo Carloni)

Il Direttore U.O.C. Direzione Amm.va Territoriale

(Dott. Claudio Montalbini)

Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI

- allegato A) convenzione Comunità Protetta per la Salute Mentale "Palazzo Tommasi Amatori";
- allegato B) nomina responsabile trattamento dei dati.



Allegato A)

CONVENZIONE

per la stipula dell'Accordo Contrattuale per l'erogazione di prestazioni psichiatriche di livello assistenziale

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) Pesaro e Urbino) cod. fisc. e partita IVA: 02789340417, con sede legale in Piazzale Cinelli,4 – 61121 Pesaro, nella persona del Legale Rappresentante Direttore Generale, Dott. Alberto Carelli

E

la società Zaffiro Centrosud s.r.l. con sede a Milano in via Gabba, 3 – codice fiscale e partita iva 02577420306, ente gestore della struttura sanitaria denominata "Palazzo Tommasi Amatori" situata in San Lorenzo in Campo (PU) in via Mario Tiberini, n. 28 (cod. tipologia SRP3 – cod. ORPS 604434), rappresentata dal sig. Antonios Antoniadis, nato a Mitilene (Grecia), il 18 marzo 1963, domiciliato per l'incarico in Milano (MI), via Gabba n. 3, giusta procura institoria repertorio n 29713 Raccolta n.13543, conferita per atto notarile in data 08.06.2020 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché Amministratore Delegato e legale rappresentante della società Dott. Gabriele Ritossa, nato a Trieste in data 3/07/1972,

si conviene e si stipula quanto segue

Premesso

- Che la Struttura è presente sul territorio dell'AST PU;
- Che la Struttura è stata autorizzata dal comune di San Lorenzo in Campo con provvedimento n. 1/2020 del 26/02/2020, ed ha ottenuto l'accreditamento istituzionale valido ai sensi della L.R. n 21/2016, con Decreto n. 99 del 26/03/2019 per n. 35 posti letto (cod. tipologia SRP3 – cod. ORPS 604434);
- Che la Regione Marche, ai sensi della DGR 1450/2024, con circolare del Dipartimento Salute della Regione Marche prot.n. 0162275|12/12/2025|AST-PU|AAGG|A, ha prorogato fino al 31/12/2026 il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei vecchi manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002. Nella medesima nota si stabilisce che *«per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie private che vogliano sottoscrivere un accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, è obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione all'esercizio allegando l'eventuale cronoprogramma di adeguamento per l'adempimento degli eventuali requisiti non presenti, secondo le tempistiche dettate dagli stessi manuali. Nelle more del rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio e del successivo Accreditamento istituzionale, resta valido l'Accreditamento istituzionale in essere»*;

- Che la società Zaffiro Centrosud s.r.l. trasmetteva la seguente istanza presentata al SUAP Associato Pergola-San Lorenzo in Campo:
 - PRATICA SUAP /346/2024 relativa alla istanza presentata il 20/12/2024 per il nucleo di 35 posti letto di Comunità Protetta per la Salute Mentale in regime residenziale "Palazzo Tommasi Amatori" tipologia SRP3 autorizzazione all'esercizio riferimento ORPS 604434.
- Che l'art. 8 *bis*, comma 2, del Decreto Legislativo n. 229/1999 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma 3, stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies*;
- Che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale.
- Che per l'esercizio delle attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento.

Art. 1 Area di intervento

Il presente accordo disciplina il rapporto tra l'AST PU e la società Zaffiro Centrosud s.r.l. che gestisce la Comunità Protetta per la Salute Mentale in regime residenziale "Palazzo Tommasi Amatori", per il periodo dall'01.01.2026 al 31.12.2026, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale **di tipo lungoassistenza/mantenimento (SRP3)**, per le tipologie assistenziali previste nel seguente art. 2.

Art. 2 Prestazioni oggetto dell'accordo

L'offerta assistenziale prevede un complesso di prestazioni integrato, coordinato e personalizzato di interventi in ambito sanitario, rivolto a pazienti con patologie psichiatriche. La struttura gestita dalla società Zaffiro Centrosud s.r.l. eroga prestazioni sanitarie e assistenziali nell'ambito del modello per cui è stata autorizzata/accreditata e che ha autocertificato, a seguito dell'adozione e della conseguente applicazione sul piano regionale della DGRM n. 1331/2014 e del successivo Regolamento Regionale N.1/2018, che definiscono gli standard assistenziali e le corrispondenti tariffe da applicare. Il livello assistenziale autocertificato dalla struttura gestita dalla società Zaffiro Centrosud s.r.l. corrisponde ex DGRM n. 1331/2014 al livello assistenziale SRP3 di tipo lungoassistenza/mantenimento.

Art. 3 Destinatari del servizio

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono erogate in favore di persone non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, per i quali risultano efficaci interventi da attuare in programmi a bassa intensità riabilitativa (SRP3) in carico ai competenti ambulatori DSM delle Aziende Sanitarie Territoriali della Regione Marche.

Art. 4 Modalità di accesso

L'ammissione e la prosecuzione delle prestazioni avverranno da parte dei responsabili del DSM di pertinenza che dispongono l'inserimento con la verifica dell'effettiva appropriatezza, sulla base di criteri di valutazione multidimensionale dei bisogni dell'utente e relativo Programma Terapeutico Individualizzato (PTI). Al fine di

dare omogeneità alla procedura, detti responsabili debbono concordare con il Direttore DSM AST PU, individuato come responsabile degli inserimenti, l'utilizzo dei posti disponibili.

La struttura deve comunicare entro due giorni all'AST PU l'assenza temporanea superiore a giorni due (con i relativi motivi) o il decesso dell'ospite. L'eventuale dimissione definitiva dovrà essere concordata fra l'Ospite, i suoi Familiari, il DSM e la struttura, con un preavviso di 15 giorni.

Art. 5 Requisiti e standard assistenziali

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie e socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accreditamento adottati dalla Regione Marche ed al Regolamento Regionale N.1/2018. In ogni caso, la Struttura trasmetterà periodicamente al DSM AST PU un prospetto nominativo del personale impiegato, distinto per qualifica e attività e comunque invierà una volta all'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

Il Servizio deve possedere i requisiti di seguito elencati:

Livello assistenziale SRP3

- Il responsabile è uno Psichiatra, Psicologo con specializzazione in Psicoterapia Psicoterapeuta o Laureato magistrale facoltà medicina;
- Il coordinatore è un infermiere, o altro personale sanitario laureato, con master di coordinamento o laurea magistrale ed esperienza nel settore almeno triennale. Personale già presente in organico
- È garantita la presenza di un'équipe multiprofessionale comprendente personale socio sanitario: medico psichiatra, Psicologo con specializzazione in Psicoterapia, infermiere, educatore professionale/tecnici di riabilitazione psichiatrica, OSS;
- È garantito il collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale;
- Nelle strutture con utenti classificabili con una intensità assistenziale media la presenza di personale sociosanitario è continua nelle 24 ore;
- Nelle strutture con utenti classificabili con una intensità assistenziale bassa la presenza di personale sociosanitario è erogata nelle 12 ore;
- Sono garantiti almeno 15 min/die di personale Medico/Psicologo con specializzazione in Psicoterapia per ospite (8 min/die per utenti a media intensità assistenziale e programmata per utenti a bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 45 min/die di personale Infermieristico per ospite (40 min/die per utenti a media intensità assistenziale e 20min/die per utenti a bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 30min/die di personale OSS per ospite (20 min/die per utenti; a media intensità assistenziale e 10min/die per utenti bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 40 min/die di personale educativo/tecnici riabilitazione psichiatrica per ospite (40 min per utenti a media intensità assistenziale e 30min/die per utenti bassa intensità assistenziale);
- Sono garantiti almeno 13 min/die di attività di animazione, aggiuntiva ai minuti professionali di cui sopra, per utenti ad alta e media intensità assistenziale.

Art. 6 Documentazione e controlli

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla LR n. 21/2016.

Il DSM si riserva comunque di compiere presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario sia amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle leggi in vigore secondo le linee guida approvate con DG ASUR 620/2019.

Art. 7 Tetto di spesa e tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo, a seguito di specifico atto di richiesta del Direttore del DSM dell'AST di pertinenza, sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale:

Denominazione codice ORPS	struttura	LEA Regionale N.1/2018	Reg.	Posti convenzionati AST Marche	letto Regione	Quota giornaliera	SSR
Palazzo (604434)	Tommasi Amatori		SRP 3	35		€ 64,40	

Per quanto d'interesse dell'AST PU, la spesa presunta per l'anno 2025 presso la struttura in convenzione gestita dalla Zaffiro Centrosud s.r.l. è quantificata in € 70.542,00, bolli inclusi, mentre per le altre AST regionali l'impegno economico dovrà essere assunto di volta in volta dall'AST competente.

Eventuali revisioni del tetto di spesa assegnato potranno essere fatte qualora intervengano, da parte della Regione Marche, modifiche delle relative tariffe. Analoghe revisioni potranno essere apportate qualora norme di legge introducano quote di partecipazione diverse.

Art. 8 Quota di compartecipazione

Per le tariffe dei posti convenzionati si applica quanto previsto nella DGRM 1331/2014 unitamente agli altri atti regionali di disciplina vigenti, ovvero, per il livello assistenziale SRP3 € 92,00 con il 70%, pari a € 64,40, a carico del SSR e il 30% a carico dell'utente/comune di residenza).

Art. 9 Prestazioni alberghiere

Le attività alberghiere incluse nella tariffa residenziale sono le seguenti:

1) Servizio di ristorazione

Occorre, dedicare particolare impegno e le necessarie risorse affinché il servizio di ristorazione risponda ai seguenti requisiti:

- Ambiente gradevole, confortevole e caratterizzato da uno scrupoloso rispetto delle condizioni igieniche delle strutture;
- Tempi per i pasti compatibili con i ritmi di vita delle persone al fine anche di poterli consumare alla giusta temperatura;
- Qualità e varietà dei cibi che si concreta anche con la possibilità di scelta e l'adozione di menù personalizzati per ospiti con esigenze particolari, visti dall'AST competente per territorio. In ogni caso la scelta alimentare va prevalentemente orientata su cibi freschi (preferibilmente cucinati in loco), di stagione, provenienti dal territorio in modo da poter consentire, attraverso il recupero del vissuto, la rievocazione di sensazioni e ricordi, importante contributo al mantenimento dell'equilibrio psico-fisico dell'ospite;
- Sicurezza sanitaria che deve essere garantita mediante efficace controllo sanitario (documentale ed ispettivo) della qualità delle materie prime; controlli sulle modalità di preparazione, confezionamento e conservazione dei cibi, igiene del personale, dei locali e delle attrezzature;

2) Lavanderia

Include la gestione della biancheria piana e della biancheria personale degli ospiti (garantito un cambio al giorno). L'uso di più ricambi è considerata prestazioni aggiuntiva (e la relativa valorizzazione) rendicontata e addebitata al soggetto accolto, in caso di erogazione, come prestazione extra-tariffa, in quanto costituisce

intervento esclusivo di miglioramento del confort alberghiero o prestazione extra accreditamento o su richiesta del paziente.

3) Parrucchieria

Include le attività connesse con l'igiene personale: lavaggio e asciugatura (almeno settimanale) e taglio (almeno mensile).

4) Supplementi a richiesta dell'ospite

L'ospite, a richiesta, può essere inserito in camere con accessori ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale per le strutture socio-sanitarie.

Riguardo a tali prestazioni gli ospiti devono essere dettagliatamente informati, all'atto dell'inserimento, in merito agli eventuali servizi (quali ad es. supplementi per camera singola e/o per camera con accessori ulteriori, ricambi biancheria, etc.) che possono essere offerti dalle strutture residenziali con oneri a totale carico degli ospiti stessi, garantendone trasparenza e possibilità di scelta di usufruirne o meno.

Tali prestazioni:

- devono essere esplicitate e quantificate nel loro importo giornaliero a carico dell'utente;
- devono essere concordate fra l'utente e la struttura nell'ambito del contratto d'accoglienza, sottoscritto da entrambe le parti;
- devono essere rendicontate mensilmente all'utente, da parte della struttura residenziale erogante, specificando la tipologia del servizio/prestazione ed il relativo importo giornaliero richiesto all'utente.

L'AST PU è responsabile di garantire l'osservanza delle suddette disposizioni effettuando le necessarie azioni di vigilanza e, nel caso di reiterato accertamento di inadempienza, provvede all'adozione degli opportuni provvedimenti relativamente all'accREDITAMENTO/autorizzazione delle strutture residenziali interessate.

Art. 10 Conservazione del posto

Nell'ipotesi di assenza per rientri programmati o motivi sanitari, la struttura si impegna a conservare il posto assegnato all'utente per convenzione e ad applicare all'AST uno sconto pari al 40 % della retta a suo carico per ogni giornata di assenza.

Art. 11 Contabilizzazione

La Struttura si impegna ad inviare mensilmente all'AST PU la contabilità mensile con distinzione per ambito di residenza della persona. Ogni contabilità si compone:

- a) del rendiconto attestante le giornate di assenza/presenza con la relativa tariffa giornaliera e tariffa complessiva del mese (con indicazione dell'iva e dei bolli se dovuti). Il rendiconto sarà sottoscritto dal sanitario del DSM competente relativamente ai giorni di presenza e di assenza e legittimerà eventuali contestazioni precedenti all'emissione della successiva fattura;
- b) della fattura commerciale.

Il mancato invio della documentazione richiesta ovvero la rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti dalla legge per la liquidazione ed il pagamento, ai quali si rimanda. Nel caso di utenti inseriti da altre AST della Regione Marche la fatturazione deve essere inviata direttamente all'AST di provenienza.

Art. 12 Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'AST PU il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

La DGRM n. 97 del 06/02/2024 avente ad oggetto "Modifica sistema di monitoraggio periodico per la verifica del rispetto della tempistica, della completezza e della qualità del flusso informativo sulla Salute Mentale (SISM)" dispone che gli Enti del SSR e le Strutture del Privato Convenzionato trasmettano i dati afferenti al flusso della Salute Mentale (SISM). La struttura si impegna ad alimentare il flusso informativo SISM, nel rispetto della richiamata normativa e con le tempistiche e le modalità dalla stessa stabilite.

Il debito informativo delle prestazioni tariffarie è assoluto nel rispetto dei seguenti principi:

- La struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali riguardo alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- La struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.

Art. 13 - Aggiornamento e formazione del personale

Saranno garantiti, da parte della Struttura, cicli periodici di aggiornamento e formazione specifica al personale socio-assistenziale in servizio, da realizzarsi al di fuori dell'attività di assistenza agli ospiti e quantificabile in almeno n. 10 ore annuali pro capite e sarà favorita la partecipazione di detto personale alle attività di formazione e seminari promosse dall'AST PU e che abbiano attinenza con le specifiche attività professionali.

Art. 14 Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST PU per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine concesso, l'AST PU ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

Art. 15 – Tutela della Privacy

Le parti si impegnano a conformarsi agli obblighi e principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito GDPR), nonché alla normativa nazionale vigente in materia e ai relativi provvedimenti attuativi emanati dalla competente Autorità.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali conferiti nell'ambito della stipula della presente convenzione saranno oggetto di trattamento esclusivamente per finalità funzionali alla formalizzazione e alla gestione della convenzione stessa ed in conformità all'Informativa reciprocamente resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, legittimità, indispensabilità, trasparenza e non eccedenza rispetto alla finalità del trattamento stesso, ciò mediante l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le parti danno, altresì, atto che l'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte della Struttura comporta che quest'ultima effettui il trattamento di dati personali di cui l'Azienda è Titolare.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'AST PU provvede a nominare la Struttura quale Responsabile del trattamento mediante formalizzazione dell'allegato atto di designazione, redatto secondo i termini di cui al richiamato art. 28 del GDPR e da sottoscrivere congiuntamente e contestualmente alla firma della presente convenzione.

Art. 16 Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile di Procedura Civile con competenza del Foro di Pesaro, nonché alla normativa regionale e nazionale in materia.



Il presente "contratto" sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'AST PU secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura convenzionata.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pesaro

Il Rappresentante Legale dell'Ente gestore

Per il Direttore Generale AST Pesaro Urbino
Il Direttore Amministrativo
(Dott. Matteo Biraschi)
giusta delega prot. 28071/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa